

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1355-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GARIBALDI)

Comunicata alla Presidenza il 5 maggio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*Integrazioni all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141,
relativa alla perequazione dei trattamenti pensionistici in atto
dei pubblici dipendenti*

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, MEZZAPESA, PACINI, FONTANA,
FIMOGNARI e MASCARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la normativa in vigore, prima della elaborazione della recente legge sulla perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti, faceva sì che per soggetti, collocati in quiescenza in epoche diverse, pure se di medesima qualifica ed anzianità, fosse corrisposto un diverso trattamento pensionistico.

Per eliminare siffatta palese ed ingiusta discriminazione, il legislatore ha recentemente, con la legge 17 aprile 1985, n. 141, determinato condizioni per un parziale allineamento a partire dal 1984, rivalutando dette pensioni con criteri uniformi per il personale dello Stato e degli altri enti pubblici, in quiescenza da data anteriore al 1980.

Non è qui il caso di illustrare tali criteri e le relative procedure adottate. Interessa sapere che il legislatore, per rendere applicabili alle diverse categorie di dipendenti pubblici, da tempo in quiescenza, le norme di rivalutazione (parziale) delle relative pensioni, ha individuato queste ultime, in particolare, nell'articolo 7 della legge n. 141 del 1985, sia espressamente, sia facendo riferimento alla legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel

fare ciò, è stato omissso — per dimenticanza, riconosciuta dallo stesso rappresentante del Governo — il riferimento ad alcune norme pregresse relative al personale delle Poste, delle Ferrovie dello Stato, dell'ANAS e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; talchè il personale di tali enti si è visto inopinatamente escluso dalla applicazione della normativa migliorativa.

L'iniziativa legislativa parlamentare in esame, tendente a rimediare a tale situazione, è risultata carente nel corso del vaglio effettuato in Commissione, per cui è stato accolto un emendamento, sostitutivo dell'articolo unico, proposto dal Governo. A questo ha fatto seguito la formulazione, sulla base di indicazioni della Commissione bilancio, di un ulteriore articolo, con cui sono state ripartite le somme di necessaria copertura, stanziata nella legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986).

Ciò premesso, la Commissione unanime raccomanda all'Assemblea l'integrale approvazione del disegno di legge n. 1355, nel testo riformulato dalla Commissione stessa.

GARIBALDI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

15 aprile 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonchè l'emendamento a firma del Governo, ritenendo superato l'articolo unico del provvedimento dall'emendamento governativo, esprime su quest'ultimo parere favorevole, a condizione che venga aggiunto un articolo formulato nei seguenti termini:

« 1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente articolo sono iscritte nei bilanci:

dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in ragione di lire 13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 500 milioni nell'an-

no 1986 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi.

2. Agli oneri di cui al precedente comma 1 valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento: " Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426 del 1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 ".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SAPORITO ED ALTRI

Articolo unico.

Al primo comma dell'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, dopo la parola: « 140 » sono aggiunte le seguenti: « e 160 ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 17 aprile 1985, n. 141, si estendono a tutto il personale civile e militare dello Stato, compreso quello delle aziende autonome, inquadrato nei livelli retributivi ed avente titolo al riconoscimento dell'intera anzianità pregressa.

2. I trattamenti di quiescenza del personale di cui al precedente comma 1 sono riliquidati, con decorrenza dal 1° gennaio 1986, e secondo le norme contenute nel decreto-legge 28 maggio 1981, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 391, nel decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, nella legge 1° luglio 1982, n. 426, nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1982, n. 23, e nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 149.

3. I benefici previsti dal presente articolo assorbono gli aumenti conseguiti in precedenza sulla voce pensione e sono attribuiti in ragione del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1986 ed interamente dal 1° gennaio 1987.

Art. 2.

1. Le spese conseguenti alla rideterminazione delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono iscritte nei bilanci:

a) dell'Ente autonomo ferrovie dello Stato, in ragione di lire 13.000 milioni nell'anno 1986 e lire 25.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

b) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in ragione di lire 6.800 milioni nell'anno 1986 e lire 13.600 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo dei proponenti*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1986 e lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi;

d) dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, in ragione di lire 1.700 milioni nell'anno 1986 e lire 3.400 milioni in ciascuno degli anni 1987 e successivi.

2. Agli oneri di cui al precedente comma 1, valutati in complessive lire 22.000 milioni per l'anno 1986 ed in lire 43.000 milioni per l'anno 1987 e successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'accantonamento: « Estensione dei benefici di cui all'articolo 4 della legge n. 426/1982 al personale delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione postale cessato dal servizio dopo il 30 giugno 1979 e fino al 31 dicembre 1980 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.